



## giurisprudenza in breve

### L'omessa dichiarazione fa scattare l'induttivo

Nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita gli uffici finanziari a servirsi di qualunque elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo e utilizzando, presunzioni c.d. super semplici cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al D.P.R. 600/1973, articolo 38, comma 3, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio (cfr. *ex multis* sentenze n. 20708/2007 e n. 14930/2017).

**Cassazione – sentenza n. 24101 – 1° marzo 2017 – 13 ottobre 2017**

### Rileva contro i soci la sentenza passata in giudicato della società

In tema di accertamento del reddito dei soci di società di persone, la produzione in giudizio di sentenza passata in giudicato riguardante accertamento svolto nei confronti della società, pur non avendo efficacia vincolante nei confronti del socio a causa dei limiti soggettivi del giudicato, comporta che il contenuto della stessa debba formare oggetto di autonoma valutazione e di specifica motivazione, come accade per qualsiasi documento rilevante (cfr. sentenza n. 11459/2009).

**Cassazione – ordinanza n. 20798 – 4 maggio 2017 – 5 settembre 2017**

### ConSORZI con obbligo di ribaltamento di costi e ricavi


Dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile non possono che essere direttamente riferibili alle società consociate. Per le imprese socie, infatti, costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere a esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito; e, allo stesso modo, i ricavi conseguiti dalla società consortile devono essere ribaltati sulle società consorziate. E invero, non potendo il consorzio avere per sé - in quanto struttura sostanzialmente "neutra" - alcun vantaggio, poiché lo stesso, al pari dell'eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, l'ente consortile ha l'obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge (specie quanto all'inerenza), o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche da esso conseguite che siano state realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze (cfr. sentenze n. 16410/2008, n. 14780/2011, n. 14781/2011, 20778/2013 e n.24014/2013).

**Cassazione- ordinanza n. 24102 – 22 maggio 2017 – 13 ottobre 2017**

### Obbligo di verifica dell'effettivo invio della dichiarazione

Il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (cfr. ordinanza n. 11832/2016).

**Cassazione – ordinanza n. 24535 – 9 giugno 2017 – 18 ottobre 2017**



## I termini per l'integrativa


In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. 600/1973, articolo 43 se diretta a evitare un danno per la P.A. (D.P.R. 322/1998, articolo 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8-bis, a emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento e, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria (cfr. sentenza SS.UU. n. 13378/2014).

**Cassazione – ordinanza n. 24224 – 27 giugno 2017 – 13 ottobre 2017**

## Per la competenza i costi seguono i ricavi (certi)

Il principio generale di imputazione è quello dell'esercizio di competenza, per cui, anche qualora la componente di reddito emerga materialmente in un momento successivo, essa va imputata all'esercizio precedente. In particolare, proprio in riferimento ai componenti negativi del reddito, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato l'inderogabilità delle regole sulla loro imputazione temporale, dettate in via generale dal citato articolo 75, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza. Pertanto, una volta determinato l'esercizio di competenza dei ricavi, si identifica automaticamente l'esercizio in cui sono deducibili i costi. Quindi i costi relativi a prestazioni di servizio sono di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia alcun rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o effettuato il pagamento. Questo principio generale trova tuttavia un limite nella circostanza che la componente di reddito sia ancora incerta nella sua esistenza o indeterminabile in modo obiettivo nel suo ammontare. In questa ipotesi è la norma stessa a prescrivere la sua imputazione all'esercizio in cui tali condizioni si verificano. Principio, questa volta di cassa, più volte applicato dalla giurisprudenza di legittimità. Ciò non va interpretato nel senso che la sua determinabilità possa essere rimessa a scelte soggettive delle parti, così lasciando ad esse, in base alle convenienze fiscali del momento, decidere se imputarne la componente a un anno fiscale anziché ad un altro, incorrendosi altrimenti in uno schema che esula dallo stesso tenore letterale della norma, che richiede obiettive incertezze sull'an o sul quantum della componente negativa del reddito d'impresa. A tal proposito anzi la giurisprudenza è attenta a chiarire, pur nel riconoscimento di fattispecie che richiedono l'applicazione del criterio di cassa per l'incertezza dell'an o del quantum, che i costi sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio contabile di riferimento, ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell'anno già definito, devono costituire elementi di rettifica del bilancio dell'anno precedente, concorrendo a formare il reddito d'impresa di quell'anno ed incidendo in flessione sullo stesso - senza che sia lasciata al contribuente la facoltà di decidere a quale anno imputare tali costi -, tutte le volte in cui siano divenuti noti, perché certi e precisi nell'ammontare, prima della delibera approvativa del risultato d'esercizio. Ciò tuttavia, seguendo una piana lettura della norma, e tenendo conto degli approdi giurisprudenziali e dottrinali, non significa che non possa riconoscersi che la determinabilità del quantum sia demandata alla regolamentazione negoziale delle parti, purché la regola negoziale costituisca criterio obiettivo e non si traduca nella possibilità discrezionale di imputare, a seconda delle convenienze fiscali, una componente di reddito ad uno o ad altro anno d'imposta. D'altronde, anche qualora il contribuente fosse in condizione di calcolare una componente negativa della propria attività produttiva, perché ad esempio notorio il prezzo predeterminato di certi servizi, si è ritenuto che l'imputazione della medesima trovi collocazione nell'esercizio in cui è stata emessa la fattura e non in quello precedente. Stessa cosa dicasi nell'ipotesi in cui la determinatezza della componente consegua alla emanazione di un

Aderente a:



provvedimento amministrativo, pur non potendosi escludere che gli elementi di cui il contribuente già dispone possano di fatto consentirgli di calcolare l'entità della componente positiva o negativa del reddito già prima della chiusura del precedente esercizio (cfr. sentenze n. 9756/2003, n. 20521/2006, n. 23866/2007, n. 3484/2014, n. 16349/2014, n. 27296/2014 e ordinanza n. 13048/2017).

**Cassazione – ordinanza n. 24547 – 17 luglio 2017 – 18 ottobre 2017**

### **Competenza rigida nella determinazione del reddito**

In tema di reddito d'impresa, non è consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, neppure al dichiarato fine di bilanciare componenti attivi e passivi del reddito e pur in assenza della configurabilità di un danno per l'Erario, atteso che le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi, dettate in via generale dal D.P.R. 917/1986, articolo 75, sono vincolanti sia per il contribuente che per l'Erario e, per la loro inderogabilità, non richiedono nè legittimano un qualche giudizio sull'esistenza o meno di un danno erariale, per modo che appare decisamente irrilevante l'eventuale (anche effettiva) insussistenza dello stesso nel caso concreto (cfr. sentenza n. 1648/2013).

**Cassazione – sentenza n. 20805 – 20 aprile 2017 – 6 settembre 2017**

Brescia, 23 novembre 2017

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)*